

- Visto l'art. 41, comma 3 dello Statuto di Ateneo riguardante l'emanazione dei regolamenti interni.
- Vista la disponibilità del capitolo di bilancio riguardante l'acquisto di apparecchiature scientifiche dipartimentali.
- Visto che tale capitolo viene alimentato con parte dei fondi per la ricerca di tutti i membri del Dipartimento,
- Visto il principio generale che le apparecchiature acquistate con tali fondi devono servire ad arricchire e qualificare la strumentazione dipartimentale.
- Considerata la necessità di poter pianificare con congruo anticipo gli acquisti di apparecchiature scientifiche.
- Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 21.2.1997, ha approvato ed emanato il seguente:

---

## **Regolamento per l'acquisto di apparecchiature dipartimentali**

---

**art.1** Possono accedere al finanziamento le richieste per l'acquisto di apparecchiature scientifiche il cui costo complessivo sia superiore a £ 5.000.000.

**art.2** Le richieste di finanziamento, assieme ad un preventivo di massima, vanno inoltrate al Direttore del Dipartimento entro il 31 Marzo dell'anno in corso. Solo in casi particolari e per far fronte a situazioni imprevedibili possono essere accolte richieste in data successiva a quella indicata.

**art. 3** Le proposte d'acquisto devono essere corredate da un piano di spesa che preveda la copertura della stessa con una quota a carico dei richiedenti non inferiore al 25%.

**art. 4** I richiedenti sono tenuti ad indicare una adeguata sistemazione per l'apparecchiatura richiesta e come far fronte alle spese di gestione.

**art. 5** Deve essere garantito un congruo periodo di tempo in cui le apparecchiature acquisite possano essere utilizzate da tutto il personale che ne abbia necessità per la propria ricerca,.

**art. 6** La Giunta del Dipartimento proporrà una graduatoria delle richieste tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Multidisciplinarietà della strumentazione richiesta.
- b) Unicità dell'apparecchiatura all'interno del Dipartimento.
- c) Particolare innovazione tecnologica presente nell'apparecchiatura che comporti un notevole aumento nella qualificazione della dotazione strumentale del Dipartimento.

**art.7** La graduatoria proposta dalla Giunta, secondo le modalità descritte all'art.6, verrà sottoposta alla definitiva approvazione del Consiglio di Dipartimento.

**art. 8** Tutte le domande di acquisizione che non potranno essere finanziate nel corso dell'anno, se ancora ritenute valide e necessarie dai proponenti, saranno reinserite, nell'anno successivo, in una nuova graduatoria.